IT

Parti

Ricorrenti: Mesopotamia Broadcast A/S METV (C-244/10), Roj TV A/S (C-245/10)

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesverwaltungsgericht — Interpretazione degli artt. 2 bis e 22 bis della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE (GU L 202, pag. 60) — Divieto di un'attività per pregiudizio al principio della comprensione fra i popoli, opposto dalle autorità di uno Stato membro ad un'emittente televisiva stabilita in un altro Stato membro — Esclusione del potere dello Stato membro di ricezione di ostacolare sul suo territorio le trasmissioni televisive in provenienza da altri Stati membri per ragioni rientranti nei settori coordinati dalla direttiva 89/552/CEE — Ammissibilità del pregiudizio al principio della comprensione fra i popoli come motivo di divieto rientrante nei settori coordinati dalla direttiva stessa

Dispositivo

L'art. 22 bis della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE, deve essere interpretato nel senso che fatti come quelli di cui trattasi nelle cause principali, rientranti in una regola di diritto nazionale che vieta di arrecare pregiudizio alla comprensione fra i popoli, devono considerarsi riconducibili alla nozione di «incitamento all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità». Tale articolo non osta a che uno Stato membro prenda, in applicazione di una normativa generale quale la legge sulle associazioni (Gesetz zur Regelung des öffentlichen Vereinsrechts) 5 agosto 1964, come modificata dall'art. 6 della legge 21 dicembre 2007, misure nei confronti di un ente di radiodiffusione televisiva stabilito in un altro Stato membro, per il motivo che le attività e gli obiettivi del medesimo ente violano il divieto di arrecare pregiudizio alla comprensione fra i popoli, purché le suddette misure non impediscano, il che deve essere verificato dal giudice nazionale, la ritrasmissione propriamente detta sul territorio dello Stato membro di ricezione delle trasmissioni televisive realizzate dal suddetto ente a partire dall'altro Stato membro.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Repubblica di Lituania) — Genovaitė Valčiukienė, Julija Pekelienė, Lietuvos žaliųjų judėjimas, Petras Girinskis, Laurynas Arimantas Lašas/Pakruojo rajono savivaldybės, Šiaulių visuomenės sveikatos centras, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas

(Causa C-295/10) (1)

(Direttiva 2001/42/CE — Valutazione degli effetti di taluni piani e programmi sull'ambiente — Piani che determinano l'uso di piccole aree a livello locale — Art. 3, n. 3 — Documenti di pianificazione del territorio a livello locale riguardanti un unico oggetto di attività economica — Valutazione a norma della direttiva 2001/42/CE esclusa dal diritto nazionale — Potere discrezionale degli Stati membri — Art. 3, n. 5 — Relazione con la direttiva 85/337/CEE — Art. 11, nn. 1 e 2, della direttiva 2001/42/CE)

(2011/C 331/07)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrenti: Genovaitė Valčiukienė, Julija Pekelienė, Lietuvos žaliųjų judėjimas, Petras Girinskis, Laurynas Arimantas Lašas

Convenuti: Pakruojo rajono savivaldybės, Šiaulių visuomenės sveikatos centras, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas

con l'intervento di: Sofita UAB, Oltas UAB, Šiaulių apskrities viršininko administracija, Rimvydas Gasparavičius, Rimantas Pašakinskas

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Interpretazione degli artt. 3 e 11 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197, pag. 30), nonché della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40) — Necessità eventuale di effettuare una valutazione a norma della direttiva 2001/42/CE, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi della direttiva 85/337/CEE — Normativa nazionale che prevede che non occorre procedere ad una valutazione strategica dell'impatto ambientale di documenti di pianificazione territoriale a livello locale se questi ultimi riguardano un unico oggetto di attività economica

⁽¹⁾ GU C 234 del 28.8.2010.

Dispositivo

1) L'art. 3, n. 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, letto in combinato disposto con l'art. 3, n. 3, della stessa, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che prevede in modo tanto generale e senza esame caso per caso che una valutazione a norma di tale direttiva non debba essere realizzata allorché i piani che determinano l'uso di piccole aree a livello locale riguardano un unico oggetto di attività economica.

IT

- 2) L'art. 11, nn. 1 e 2, della direttiva 2001/42 deve essere interpretato nel senso che una valutazione ambientale effettuata a norma della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, non dispensa dall'obbligo di procedere a una tale valutazione in forza della direttiva 2001/42. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se una valutazione che sia stata effettuata a norma della direttiva 85/337, come modificata, possa essere considerata espressione di una procedura coordinata o comune e se questa soddisfi già tutte le prescrizioni della direttiva 2001/42. Se così fosse, non vi sarebbe allora più alcun obbligo di effettuare una nuova valutazione in forza di quest'ultima direttiva.
- 3) L'art. 11, n. 2, della direttiva 2001/42 deve essere interpretato nel senso che non obbliga gli Stati membri a prevedere, nel loro ordinamento giuridico interno, procedure coordinate o comuni che soddisfino le prescrizioni delle direttive 2001/42 e 85/337, come modificata.

(1) GU C 221 del 14.8.2010.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 settembre 2011 — Bell & Ross BV/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Klockgrossisten i Norden AB

(Causa C-426/10 P) (1)

(Impugnazione — Originale firmato dell'atto introduttivo del ricorso depositato fuori termine — Vizio regolarizzabile)

(2011/C 331/08)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bell & Ross BV (rappresentante: S. Guerlain, avocat)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente), Klockgrossisten i Norden AB

Oggetto

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 18 giugno 2010, causa T-51/10, Bell & Ross/UAMI — Klockgrossisten i Norden, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI 27 ottobre 2009 (procedimento R 1267/2008-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Klockgrossisten i Norden AB e la Bell & Ross BV — Originale sottoscritto dell'atto introduttivo del ricorso depositato fuori termine — Nozioni di «errore scusabile» e di «caso fortuito» — Principi della tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità — Irricevibilità manifesta

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Bell & Ross BV è condannata alle spese.

(1) GU C 346 del 18.12.2010.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság (Ungheria) il 27 luglio 2011 — Erika Jőrös/Aegon Magyarország Hitel Zrt.

(Causa C-397/11)

(2011/C 331/09)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Bíróság

Parti

Ricorrente: Erika Jőrös

Convenuta: Aegon Magyarország Hitel Zrt.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della direttiva 93/13/CEE (¹), il giudice nazionale, dopo aver constatato che una delle condizioni generali del contratto oggetto della causa risulta abusiva, sia competente a dichiarare per questo la nullità di tale condizione, anche qualora le parti non la abbiano specificamente fatta valere;
- 2) Se, in un procedimento promosso dal consumatore, il giudice nazionale abbia l'obbligo di agire secondo l'iter descritto nella prima questione, benché, di regola, quando la parte lesa promuove un'azione per il motivo indicato la dichiarazione di nullità derivante dal carattere abusivo delle condizioni generali del contratto non ricade nella competenza del tribunale circoscrizionale, ma in quella di una giurisdizione superiore;